



Latina 03.11.2012

GUIDA

all'ATTIVITA' di

AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE

- aggiornata al 3 novembre 2012 -

disciplinata dalla legge 03.02.1989, n. 39, successivamente modificata, e dal Decreto Ministeriale 21.12.1990, n. 452, in attuazione dei decreti legislativi 26 marzo 2010, n. 59, e 6 agosto 2012, n. 147.

a cura Unità Albi e Ruoli - Registro delle Imprese

INDICE

ARGOMENTI	Pagine
Definizione dell'attività di Agente d'affari in mediazione.	5
Avvertenze generali.	6 – 7 - 8
Società (Informativa).	9
Unica Società con più Unità Locali.	9
Unico Legale Rappresentante di più Società, ciascuna dotata di autonoma soggettività giuridica.	10
Nel caso un Soggetto sia Legale Rappresentante di più Società, <i>oppure</i> , Titolare di Impresa Individuale e anche Legale Rappresentante di Società.	10
Società di Mediazione Immobiliare in Franchising.	11
Incompatibilità.	12
Alcune casistiche di incompatibilità (tratte dal Massimario delle decisioni assunte dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di riesame dei ricorsi straordinari).	12 – 13
Requisiti Morali di Idoneità.	14 – 15
Requisiti Professionali di Idoneità.	16
Copertura Assicurativa.	17

**SOPPRESSIONE RUOLO DEGLI AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE
DECRETO 26.10.2011 recante NUOVE DISPOSIZIONI in materia di
ISCRIZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE, DEPOSITO MODULI e FORMULARI.**

COSA FARE:

FASE A) PERIODO E NORME TRANSITORIE

1) Imprese (Persona Fisica – Società) già iscritte sia nel soppresso Ruolo che nel Registro Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio, alla data del 12 maggio 2012 (in quanto esercenti l'attività).	18 – 19
2) Persone Fisiche iscritte nel soppresso Ruolo che non svolgono attività di mediazione presso alcuna Impresa alla data del 12 maggio 2012 (soggetti non iscritti nel Registro Imprese/R.E.A.).	18 – 19

FASE B)

A REGIME

Imprese (Persone Fisiche - Società) iscritte e/o non iscritte nel soppresso Ruolo, che devono comunicare l'inizio attività'.

Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).	20 - 21
Impresa che esercita l'attività' in più' Sedi o Unità' Locali.	22
Modifiche.	23 - 24
Accertamento e certificazione dei requisiti.	25
Tessera personale di riconoscimento.	25

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Persona Fisica che cessa di svolgere l'attività all'interno di una Impresa (Richiesta di iscrizione nell' APPOSITA Sezione del R.E.A.).	26
Persona Fisica iscritta nell' APPOSITA Sezione del R.E.A., che deve iniziare attività (Richiesta di cancellazione da tale Sezione per inizio dell'attività).	26

Mediazione Occasionale.	27
Deposito Moduli e Formolari.	28
Verifica dinamica della permanenza dei requisiti (già nota come Revisione).	29
Provvedimenti Sanzionatori – Informativa:	30
Sanzioni Disciplinari (Sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi. - Inibizione all'esercizio dell'attività per i seguenti motivi (cancellazione). - Inibizione perpetua all'esercizio dell'attività (radiazione).	30
Sanzioni Amministrative (Esercizio illegittimo dell'attività. - Mancato deposito dei formolari e utilizzo di formolari diversi da quelli depositati.).	31
Sanzioni penali.	31
Ricorsi.	31
Diritto di Stabilimento (Imprese Estere).	32
Libera Prestazione di Servizi (Imprese Estere).	32
Costi.	32
Comunica STARWEB.	33



Tabella dei Codici Attività.	33
Tabella dei Codici Documento.	33
Normativa – Domanda Esami – Quiz Esami.	34 – 35 – 36 – 37
Per informazioni	38



DEFINIZIONE ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE

L'attività dell'agente di affari in mediazione si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori:

- **agenti immobiliari** (coloro che svolgono l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
- **agenti con mandato a titolo oneroso nel settore immobiliare** (coloro che svolgono l'attività di mediazione nel settore immobiliare per conto e su incarico di una sola parte, dalla quale possono esclusivamente pretendere il compenso). **Avvertenza:** il mandato a titolo oneroso riguarda solo l'agente di affari in mediazione che esercita l'attività nel settore immobiliare; si tratta di un aspetto particolare della stessa attività, non può costituire attività secondaria rispetto a quella di mediazione immobiliare perché il titolo oneroso è una modalità di esercizio della stessa;
- **agenti merceologici** (coloro che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari concernenti merci, derrate, bestiame). **Nota:** per motivi di comparabilità vedasi schema classificatorio delle attività economiche dell'Istat (Circ. min. n. 222370 del 10.09.1991 tutt'ora vigente);
- **agenti in servizi vari** (coloro che svolgono attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a specifici servizi).

AVVERTENZE GENERALI

La Camera di Commercio di competenza è quella della provincia dove l'Impresa (Persone Fisiche – Società) di affari in mediazione esercita l'attività.

Dall'8 maggio 2010, con l'entrata in vigore del **D. Lgs. n. 59/2010, art. 73**, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", conosciuto come "**Decreto attuativo della Direttiva Servizi**", sono state liberalizzate e semplificate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., ed è stato **soppresso**, il **RUOLO DEGLI AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE** di cui all'art. 2 della legge 03.02.1989, n. 39, lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

La nuova disciplina procedimentale per l'esercizio di tale attività è assoggettata alla Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 49, comma 4-bis, che ha riformulato l'art. 19 della Legge n. 241/90, ed ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, per coloro che, in possesso dei requisiti necessari, vogliono esercitare l'attività di agente immobiliare, l'obbligo di presentare la "**Segnalazione Certificata di Inizio Attività**" (*in sigla S.C.I.A.*) allegata alla modulistica del Registro Imprese.

La "**S.C.I.A.**" consente di iniziare subito l'attività come impresa, in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore, e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

La data di inizio dell'attività denunciata deve, pertanto, obbligatoriamente corrispondere con la data di presentazione della S.C.I.A.

In seguito, con **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012**, sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 59 del 2010, e sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio, dell'attività di mediatore e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

(**N.B.**: Si consiglia di esaminare **attentamente** la relativa normativa corredata dalla nuova modulistica),

Il Decreto:

- ha portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, quindi, tutte le norme regolatrici non risultano modificate, e soprattutto non eliminano l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'avvio dell'attività;
- emanato in attuazione degli articoli nn. 73 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina le **modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.** dei soggetti che intendono iniziare la professione di agente d'affari in mediazione, e regola, altresì, le **modalità di**



passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche già iscritti nel soppresso Ruolo e che già esercitano l'attività.

Nello specifico:

- Il **12.05.2013** scadono i termini per effettuare il passaggio dal Ruolo camerale (n.d.r.: ruolo degli agenti d'affari in mediazione) al Registro delle Imprese.

- **I soggetti imprenditoriali** già iscritti nel soppresso Ruolo, nonché i **nuovi soggetti**, sono tenuti a presentare al Registro delle Imprese una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**S.C.I.A.**).

- **I soggetti persone fisiche**, che possiedono i requisiti per l'esercizio dell'attività pur non esercitandola, e che intendono mantenere validi tali requisiti, sono tenuti all'iscrizione nel R.E.A. con forma giuridica "Persona Fisica".

N.B.: il transito dei dati deve avvenire su espressa richiesta degli interessati.

- è accompagnato dalla **modulistica unica** a livello nazionale che, utilizzando il canale della Comunicazione Unica, consentirà i vari adempimenti richiesti dalla disciplina, ovvero:

- **MODELLO "MEDIATORI" (da presentarsi come file XML – da individuare con il codice documento C32)**, da inoltrare per la segnalazione dell'inizio dell'attività, la dichiarazione di possesso dei requisiti, la comunicazione di eventuali modifiche, l'aggiornamento della posizione Registro Imprese/ R.E.A;

- **MODELLO "Intercalare REQUISITI" (da presentarsi come file XML - da individuare con il codice documento C33)**, da inoltrare per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare di impresa individuale, dal/i legale/i rappresentante/i di società, dall'eventuale preposto;

N.B.:

La **modulistica** che le imprese (Persona Fisica – Società) sono tenute ad inviare all'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, **esclusivamente per via telematica**, devono essere predisposte tramite la procedura on-line **Comunica Starweb**.

In tale applicativo sono disponibili gli strumenti per la predisposizione delle pratiche introdotte dalla Direttiva Servizi, e devono essere allegati, a seconda dei casi, alla **modulistica informatica Registro Imprese/R.E.A. di cui alla circolare n. 3649/C del 18.01.2012.**

- **ha definitivamente soppresso il Ruolo degli Agenti d'Affari in Mediazione, sostituito dal Registro Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio dove viene esercitata l'attività**, utilizzando l'apposita modulistica (**S.C.I.A.**) da inviare telematicamente insieme alla **Comunicazione Unica**.



La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura **verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività**, e iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese (se l'attività è svolta in forma di impresa), oppure nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento, o da atti amministrativi a contenuto generale, l'ufficio del Registro delle Imprese, nel termine di 60 gg., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato pari a 30 gg.

In ultimo, l'**art. 11 del Decreto Legislativo n. 147, del 6 agosto 2012**, ha apportato le seguenti modifiche all'art. 73, del D. Lgs. n. 59, del 26.03.2010: 1) la Dichiarazione di Inizio Attività è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 2) il comma 7 è stato abrogato, perciò le competenze attribuite alle sopresse Commissioni per la tenuta del ruolo sono svolte dagli uffici delle Camere di Commercio.



SOCIETA' - INFORMATIVA

Premesso che tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo le attività disciplinate dalla Legge n. 39/1989 per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, e devono chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (Circ. min. n. 5513 del 15.06.2006).

Se l'attività di mediazione è esercitata da una società, il/i legale/i rappresentante/i (in possesso dei requisiti) può/possono esercitare le funzioni di delega (procura institoria o delega) ad un altro soggetto, anch'esso in possesso dei requisiti disposti dalla legge (Decisione del Consiglio di Stato n. 3005/2000, cui il M.S.E. si è uniformato con circolare n. 510045 del 24.10.2000).

UNICA SOCIETÀ CON PIÙ UNITÀ LOCALI

(Circolare ministeriale n. 56007 del 17.06.2009)

Gli obblighi, i poteri ed i compiti del legale rappresentante di una società (di capitali o di persone), si differenziano nettamente da quelli da lui assegnati ai propri dipendenti e collaboratori.

Il legale rappresentante ha la responsabilità e l'amministrazione giuridica della società, e risponde sempre dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori che hanno autonomia operativa solo per la conduzione delle singole trattative.

Diverso è il caso dei dipendenti o collaboratori adibiti a mere funzioni di segreteria e di amministrazione che non hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese/R.E.A. in quanto non espletano attività utili o necessarie alla conclusione dell'affare.

Premesso ciò, è indispensabile la nomina dei preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono all'attività sociale svolta nelle Unità Locali, nel rispetto delle direttive emesse dal legale rappresentante.

Essi esercitano un potere di iniziativa derivante dalla delega loro conferita, delega più ampia rispetto a quella inerente la trattazione delle singole pratiche di mediazione svolte da collaboratori e dipendenti.

In ogni caso, ai fini di eventuali provvedimenti sanzionatori la contestazione deve essere adeguatamente motivata (contestazione dell'assenza della nomina del preposto – numero delle Unità Locali e loro ubicazione, ecc.) che fa ritenere, nel caso di specie e in termini sostanziali, che tale mancata nomina concretizzi una violazione della normativa.



**UNICO LEGALE RAPPRESENTANTE DI PIÙ SOCIETÀ,
CIASCUNA DOTATA DI AUTONOMA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA.**

(Circolare ministeriale n. 56007 del 17.06.2009)

Il **Legale Rappresentante di un elevato numero di Società**, spesso territorialmente molto lontane tra loro, non è in grado di svolgere contemporaneamente il proprio mandato in prima persona, e non può, in termini materiali, assicurare l'esercizio costante e continuo dei propri poteri di amministrazione e rappresentanza nelle varie società.

E', pertanto, necessaria, la **nomina di un distinto Legale Rappresentante**, in possesso dei requisiti previsti, **per ciascuna società**.

Laddove sia stato **nominato un solo Rappresentante Legale per più società** (previo assenso dei rispettivi organi assembleari – art. 2390 del Codice Civile), **è necessario che questi nomini a sua volta, per ciascuna società** (*Nota: dalla seconda società in poi*) un **preposto** in possesso dei requisiti previsti.

Utilizzare, per tale nomina, il **Modello "MEDIATORI"** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 37 - D.M. 26.10.2011*) ed il **Modello INTERCALARE "REQUISITI"** (*vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 43 e 44 - D.M. 26.10.2011*), disponibili direttamente nell'applicativo **ComunicaStarweb**, da allegare all'istanza telematica diretta al Registro Imprese.

In ogni caso, ai fini di eventuali provvedimenti sanzionatori la contestazione deve essere adeguatamente motivata (contestazione dell'assenza della nomina del preposto – numero delle Unità Locali e loro ubicazione, ecc.) che fa ritenere, nel caso di specie e in termini sostanziali, che tale mancata nomina concretizzi una violazione della normativa.

**NEL CASO UN SOGGETTO sia TITOLARE di IMPRESA INDIVIDUALE
e anche LEGALE RAPPRESENTANTE di SOCIETÀ.**

DEVE comunicare all'ufficio del Registro delle Imprese in quale delle suddette imprese/società è preposto all'attività mediatizia, ovviamente utilizzando le modalità operative e la modulistica prevista dal D.M. 26.10.2011, e poi attenersi a quanto sopra.



SOCIETA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE IN FRANCHISING

(Circolare ministeriale n. 56007 del 17.06.2009)

Con la legge n. 129/2004 è stata disciplinata l'affiliazione commerciale “franchising”.

Il contratto di “franchising” è quello stipulato tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti: da ciò discende che la responsabilità e l'amministrazione in senso giuridico della società “affiliata”, in quanto soggetto giuridicamente distinto dal soggetto “affiliante”, siano attribuite al legale rappresentante della società “affiliata”.

Sono non conformi alla norma e di conseguenza censurabili le società affiliate alla casa madre, che esercitano l'attività di mediazione immobiliare risultando PRIVE di un proprio rappresentante legale iscritto nel soppresso ruolo.

Ciò determinerebbe un intreccio di ruoli tra le varie società (affiliante da una parte e società affiliate dall'altra), che si troverebbero ad operare sul mercato in stretta interdipendenza tra loro, proprio in virtù della presenza di un unico soggetto referente quale legale rappresentante, quindi in contrasto con il principio di autonomia e indipendenza dalla Casa Madre che è requisito fondamentale che contraddistingue il contratto di “franchising”.

Il citato principio è stato rimarcato con parere n. 314 del 9 ottobre 2007 dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, che sulla specifica questione attinente l'esercizio dell'attività di mediatoato in regime di “franchising”, ha affermato che “..... *la circostanza che l'affiliato agiva in affiliazione commerciale, che è formula di collaborazione tra imprenditori per la distribuzione di beni e servizi, non comporta il venir meno dell'autonomia giuridica da parte dell'affiliato, che è pertanto tenuto, quale soggetto professionalmente agente nel campo dell'intermediazione, ad osservare gli obblighi.....*”, con ciò riconoscendo ed affermando l'esistenza in capo all'*affiliato* di una autonomia giuridica nei confronti della *Casa Madre*.



INCOMPATIBILITÀ

Non esercitare qualunque altra attività, in qualità di lavoratore sia dipendente che indipendente, ad eccezione:

- dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto;
- dei dipendenti "preposti" di imprese di mediazione;
- dell'attività di mediatore assicurativo, creditizio e di altre attività di mediazione disciplinate da leggi speciali diverse dalla legge n. 39/89.

Attenzione: l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia e di mediazione assicurativa (**c.d. broker**) è, viceversa, incompatibile con l'esercizio delle attività di mediazione disciplinate dalla legge n. 39/89;

- dell'attività di perito in "Stima e valutazione di immobili", iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio;
- dell'attività di amministratore di condominio (in quanto tra il condominio e l'amministratore vi è un mandato, e non un rapporto di dipendenza).

ALCUNE CASISTICHE DI INCOMPATIBILITÀ

(tratte dal Massimario delle decisioni assunte dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di riesame dei ricorsi straordinari)

- Ditta individuale (attività di mediazione) e Presidente del C.A. di s.r.l. (attività di compravendita di immobili di proprietà e progettazione immobiliare ed ambientale).
- Ditta individuale (attività di mediazione) e Titolare di attività di somministrazione al pubblico in qualità di gestore di un bar.
- Ditta individuale (attività di mediazione) e Titolare di impresa individuale (attività di movimento terra e spalatura neve, manutenzioni stradali, costruzione di strade, acquedotti, gasdotti, linee idriche e fognarie, lavori edili).
- Ditta individuale (attività di mediazione) e Amministratore Unico di Società (attività di consulenza, comunicazione, certificazione per le imprese, studi professionali e privati, traduzioni e asseverazioni, servizi d'interpretariato), nonché Socio Amministratore di Società (attività di traduzioni giurate in ogni lingua, legalizzazione documenti, servizi di



comunicazione, interpretariato e traduzioni, pubbliche relazioni, organizzazione di congressi).

- Ditta individuale (attività di mediazione) e Presidente con rappresentanza senza alcun potere decisionale di Società Cooperativa edilizia (attività di costruzione senza fini di lucro di case di tipo popolare da assegnare ai soci), nonché Vice Presidente con rappresentanza senza alcun potere decisionale di altra Società Cooperativa edilizia (attività di acquisto terreni per costruzione case popolari, acquisto di case già costruite per l'assegnazione in proprietà). ***Nota:** Tali Cooperative con finalità mutualistiche vengono definite imprese commerciali poiché aventi anche scopo di lucro, sotteso alla natura imprenditoriale.*
- Ditta individuale (attività di mediazione) iscritta nel Registro delle Imprese anche con “attività di intermediazione nei trasporti nazionali ed internazionali, e con attività di autotrasporti c/terzi svolte nell'unità locale della propria impresa individuale.”.
- Ditta individuale (attività di mediazione) iscritta al R.E.A. anche come procacciatore d'affari per la compravendita immobiliare, e come Amministratore Unico di s.r.l. che ha come oggetto sociale l'attività di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri. Tale carica è incompatibile con l'esercizio dell'attività mediatizia.
- Ditta individuale (attività di mediazione) e Presidente e Vicepresidente di Cooperativa edilizia. ***Nota:** queste ultime due cariche rappresentano esercizio di attività imprenditoriale in quanto l'utile della Cooperativa è direttamente ed immediatamente riferito ai soci e non alla società.*
- Legale Rappresentante di s.r.l. (attività di mediazione), iscritto ad Ordine professionale e svolgente attività di “Preposto con firma singola di società operante nella Confederazione elvetica - Progettista e Direttore lavori - Membro e liquidatore con firma singola di società con sede nella Confederazione elvetica – Servizi di progettazione ed ingegneria.”.
- Legale Rappresentante di Società (attività di mediazione), Legale Rappresentante di altre tre Società che svolgono attività incompatibili quale Accomandatario, Presidente del C.A. e Consigliere Delegato.
- Ditta individuale (attività di mediazione) e Titolare nonché Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo.
- Ditta individuale (attività di mediazione) e Amministratore Unico di due Società che svolgono attività di Assicurazioni.
- Ditta individuale (attività di mediazione) e Accomandatario o Amministratore Unico di quattro Società operanti in vari settori merceologici.
- Rapporto di mediazione e Asta pubblica.

REQUISITI MORALI DI IDONEITÀ



Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,

- non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo).
- non essere interdetto o inabilitato, fallito.
- non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni.

I succitati requisiti devono essere posseduti:

PER LE SOCIETA': dal legale o dai legali rappresentanti - dai consiglieri delegati - dai procuratori - dai preposti - da tutte le persone che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediazione per conto dell'Impresa - da tutti i legali rappresentanti o i titolari delle imprese, che esercitano l'attività, affiliate ad una Casa Madre in “franchising”.

PER L'IMPRESA INDIVIDUALE: dal titolare; da eventuali preposti.

IMPORTANTE:

- Il possesso dei requisiti morali verrà accertato d'ufficio dalla Camera di Commercio mediante il Certificato del Casellario Giudiziale.
- L'irrogazione delle misure di prevenzione costituisce causa ostativa permanente e definitiva all'iscrizione.
- Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, concernente la depenalizzazione dei reati minori, è stato depenalizzato il reato di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e di quelli senza provvista.
I reati previsti agli artt. 345, 350, 352, 465, 466, 498 e 692 del codice penale sono stati trasformati in illeciti amministrativi dagli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43, e 55 del decreto legislativo n. 507/99.



Ai sensi dell'art. 100 del medesimo decreto legislativo le nuove norme si applicano anche alle violazioni commesse in precedenza all'entrata in vigore della legge salvo che siano intervenuti sentenze o decreti irrevocabili.

- Nelle ipotesi di provvedimenti definitivi è necessario ottenere la revoca della sentenza o del decreto da parte del Giudice dell'Esecuzione.

REQUISITI PROFESSIONALI DI IDONEITÀ



- Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure il diploma di qualifica triennale rilasciato da istituti professionali, oppure il diploma di laurea,

ed aver frequentato

- il prescritto **Corso di Formazione** specifico per il/i settore/i richiesto/i, istituito o riconosciuto dalla Regione,

ed ancora, aver superato

- presso la Camera di Commercio I.A.A. di residenza (in alternativa: domicilio professionale, se eletto quale centro dei propri affari ed interessi) un **Esame** diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante, in relazione al ramo di mediazione prescelto.

N.B.: Per scaricare i Quiz inerenti le materie d'esame, e l'istanza da presentare per sostenere l'Esame stesso, aprire www.cameradicommerciolatina.it – Sezione I Servizi – Albi Ruoli Elenchi – Agenti d'affari in mediazione - Download allegati), e cliccare su ogni voce relativa ai “Quiz Esami Mediatori” e sulla voce “Domanda di ammissione all'esame mediatori Sezioni A e C”.

IMPORTANTE

Per l'esercizio dell'attività di mediatore da parte di cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di **titolo di studio conseguito all'Estero, o esperienza professionale maturata in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia, o in paese terzo**, è necessario ottenere l'emanazione di apposito **Decreto di Riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico** (come indicato nel sito: www.sviluppoeconomico.gov.it – Per il cittadino – Titoli Professionali Esteri, dal quale è possibile scaricare tutte le informazioni necessarie nonché la modulistica).

Tale riconoscimento, altresì, disciplinato ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, è **obbligatorio anche per poter accedere al Corso di abilitazione per l'esame quale mediatore**, in mancanza del quale non può essere sostenuto il prescritto esame, indispensabile per l'iscrizione nel Registro delle Imprese/REA.

oppure

- **essere iscritto nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione (sono escluse le posizioni già cancellate).**

ATTENZIONE: requisito valido fino al 12 maggio 2016;

oppure

- **essere iscritto nell'Apposita sezione del R.E.A.**



COPERTURA ASSICURATIVA

Per l'esercizio dell'attività di mediazione è **obbligatorio** stipulare, a tutela dei clienti, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, estesa anche ai dipendenti e a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione per conto dell'impresa.

L'**ammontare minimo** della polizza assicurativa deve essere pari a:

- Euro 260.000,00 per le ditte individuali;
- Euro 520.000,00 per le società di persone;
- Euro 1.550.000,00 per le società di capitali.

La **data di stipula della polizza** deve essere uguale o precedente alla data di inizio attività.

La polizza deve essere intestata all'impresa che esercita l'attività di mediazione, deve essere sottoscritta dalle parti, deve essere presentata telematicamente all'ufficio del Registro delle Imprese e deve essere indicata nella **Sezione "S.C.I.A."** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 37 e 38 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello "MEDIATORI"** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 37 - D.M. 26.10.2011*).

La polizza professionale è legata all'esercizio dell'attività, pertanto, se l'attività di mediazione è svolta in più settori, l'impresa deve assicurare in un'unica polizza separatamente i rischi inerenti le diverse attività, data la differenziazione delle stesse, oppure stipulare più polizze distinte.

SOPPRESSIONE RUOLO DEGLI AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE



DECRETO 26.10.2011 recante NUOVE DISPOSIZIONI in materia di

ISCRIZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE, DEPOSITO MODULI e FORMULARI.

Si invita a:

- prestare la massima attenzione a quanto segue, desunto dal decreto;
- consultare **attentamente** la normativa, i modelli, nonché quanto richiesto dall'applicativo *ComunicaStarweb*;
- compilare correttamente la modulistica.

COSA BISOGNA FARE

FASE A)

PERIODO E NORME TRANSITORIE

1) IMPRESE (PERSONA FISICA – SOCIETA') GIA' ISCRITTE sia nel soppresso RUOLO che nel REGISTRO DELLE IMPRESE/R.E.A. della Camera di Commercio, alla data del 12 maggio 2012 (in quanto esercenti l'attività).

DEVONO:

Entro il 12 maggio 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese, inoltrare all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio in cui esercitano l'attività stessa apposita **istanza telematica di Aggiornamento della posizione.**

Le Imprese hanno l'obbligo di compilare la Sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 39 - D.M. 26.10.2011*) del Modello "MEDIATORI" (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), **per ciascuna sede o unità locale dove viene svolta l'attività.**

N.B.:

- **Aggiornamento della posizione significa** trasferire i requisiti dal soppresso Ruolo al Registro delle Imprese/R.E.A., oppure, confermare allo stesso R.I./R.E.A. i dati a suo tempo (*prima dell'entrata in vigore del D.M. 26.10.2011*) comunicati.
- **L'Impresa, prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, deve verificare le seguenti condizioni:**
1) **corrispondenza** fra i dati comunicati al soppresso **Ruolo** e quelli comunicati al **Registro delle Imprese relativi ai legali rappresentanti;**



- 2) eventuali situazioni di **incompatibilità** in capo ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione;
- 3) deposito della polizza assicurativa all'ufficio del Registro delle Imprese.

In caso di discordanza dei legali rappresentanti non può essere presentata l'istanza di aggiornamento; in tal caso l'impresa è tenuta alla presentazione della **S.C.I.A.**

Allo stesso modo, le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni (c.d. imprese plurilocalizzate) devono presentare la **S.C.I.A.** per l'iscrizione al Registro delle Imprese dei soggetti, in possesso dei requisiti, che svolgono l'attività per conto dell'impresa nelle sedi operative.

Le **situazioni di incompatibilità** in capo ai soggetti che svolgono l'attività devono essere risolte prima dell'invio dell'istanza di aggiornamento della posizione.

In fase di **Aggiornamento della posizione**, l'impresa **allega sempre** l'ultimo rinnovo della polizza assicurativa.

Se la polizza non è stata già depositata, oppure non sono stati comunicati gli estremi della stessa al Registro delle Imprese, allega anche il primo contratto stipulato.

IMPORTANTE: Tenuto conto che il termine per gli adempimenti previsti dalla norma transitoria **è di un anno**, si suggerisce agli operatori e ai loro intermediari professionali di tenere conto di tale termine e di **non concentrare nei giorni vicini alla scadenza (12.05.2013)** le pratiche di aggiornamento.

2) PERSONE FISICHE ISCRITTE nel SOPPRESSO RUOLO che NON SVOLGONO ATTIVITÀ di MEDIAZIONE presso alcuna Impresa alla data del 12 maggio 2012 - (soggetti non iscritti nel Registro Imprese/R.E.A.).

DEVONO:

Entro il 12 maggio 2013, la persona fisica **compila** la Sezione **“ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 39 - D.M. 26.10.2011*), del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), sottoscrive digitalmente la stessa e la inoltra per **via telematica** alla Camera di Commercio.

Trascorso il suddetto termine la persona decade dalla possibilità di iscrizione nell'**APPOSITA Sezione** del R.E.A.

Tuttavia, l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, **fino al 12 maggio 2016**, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dall'art. 2 **“Presentazione della S.C.I.A.”** del Decreto in questione.

FASE B)

A REGIME

IMPRESE (PERSONE FISICHE - SOCIETÀ) ISCRITTE e/o NON ISCRITTE NEL RUOLO, CHE DEVONO COMUNICARE L'INIZIO ATTIVITÀ'.

Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

Come disposto dall'art. 25, comma 3, del Decreto Legislativo n. 59/2010, l'**impresa di affari in mediazione** deve presentare all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio della provincia ove esercita l'attività' (utilizzando la procedura della Comunicazione Unica) apposta **S.C.I.A. telematica** (secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 4-bis, della L. n. 122/2010), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

COMPILA la Sezione "S.C.I.A." (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 37 e 38 - D.M. 26.10.2011*) del Modello "MEDIATORI" (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), che deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, o da un amministratore dell'impresa societaria.

COMPILA, inoltre, la Sezione "REQUISITI" (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 40 e 41 - D.M. 26.10.2011*) del Modello "MEDIATORI" (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese, ovvero del R.E.A., utilizzando la procedura della Comunicazione Unica. La compilazione di tale Sezione è obbligatoria per l'attestazione dei requisiti di idoneità (moralì e professionali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

Questa Sezione **DEVE** anche essere compilata dal **titolare di impresa individuale**, da **tutti i legali rappresentanti di impresa societaria**, dagli **eventuali preposti** e da **tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività' per conto dell'impresa**.

I soggetti successivi al primo (Nota: titolare di impresa individuale) **compilano, anche, ciascuno, un Modello INTERCALARE "REQUISITI"** (*vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 43 e 44 - D.M. 26.10.2011*).

IMPORTANTE:

Qualora la **S.C.I.A.** sia presentata da Società, l'**oggetto sociale presente nell'atto costitutivo deve prevedere l'attività di mediazione in forma chiara ed esplicita**.

La **nomina** del o dei **legali rappresentanti** oppure del **preposto deve risultare da atto formale (nomina dell'istitutore o di un procuratore)**, come disposto dalla *Circ. min. n. 222370 del 10.09.1991 tutt'ora vigente*.

I **requisiti** devono essere posseduti da:



- titolare di impresa individuale;
- tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati);
- procuratori;
- eventuali preposti;
- tutti coloro che svolgono, a qualsiasi altro titolo, l'attività di mediazione per conto dell'impresa.
- tutti i legali rappresentanti o i titolari delle imprese che esercitano l'attività affiliate ad una Casa Madre in “franchising”.

La **S.C.I.A.** non è soggetta ad imposta di bollo.

Alla **S.C.I.A.** deve essere allegata l'**attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00** effettuato su c/c postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, con l'indicazione della causale “S.C.I.A. Mediatori di Latina” (**tranne che nell'ipotesi di trasferimento da altra provincia**);

Qualora il file dei **REQUISITI** contenga la dichiarazione degli interessati non firmata digitalmente, è necessario **allegare la S.C.I.A. con firma autografa del dichiarante e documento di identità, entrambi scansionati.**

Nella **S.C.I.A.** deve sempre essere indicata:

- 1) **la data di inizio dell'attività** che, come già chiarito, **deve coincidere con la data di presentazione della stessa;**
- 2) **l'attività con la specifica del/i settore/i** (immobiliare - a titolo oneroso - merceologico - servizi vari);
- 3) **i dati relativi ai requisiti per l'esercizio dell'attività** e alla segnalazione certificata di inizio attività.

IMPRESA CHE ESERCITA L'ATTIVITA' IN PIU' SEDI O UNITA' LOCALI

L'impresa **DEVE PRESENTARE** all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio della provincia ove esercita l'attività' (utilizzando la procedura della Comunicazione Unica) una **S.C.I.A. per ciascuna di esse**, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

Presso ogni sede o unità' locale in cui si svolge l'attività' l'impresa **nomina almeno un soggetto** che esercita l'attività di mediazione per conto della stessa; la persona deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività'.

COMPILA la Sezione **“S.C.I.A.”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pagg. 37 e 38 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), che deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, o da un amministratore dell'impresa societaria.

COMPILA, inoltre, la Sezione **“REQUISITI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pagg. 40 e 41 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese, ovvero del R.E.A. La compilazione di tale Sezione è obbligatoria per l'attestazione dei requisiti di idoneità (moralì e professionali) previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

Questa Sezione **DEVE**, anche, essere compilata dal **titolare di impresa individuale**, da **tutti i legali rappresentanti di impresa societaria**, dagli eventuali preposti e da **tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività' per conto dell'impresa**.

I soggetti successivi al primo (*Nota: titolare di impresa individuale*) **compilano ciascuno un Modello INTERCALARE “REQUISITI”** (*vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pagg. 43 e 44 - D.M. 26.10.2011*).

Il titolo in base al quale il soggetto opera per conto dell'impresa e che lega il soggetto alla stessa, **deve essere specificato nel campo NOTE** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 42 - D.M. 26.10.2011*) **del Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*) e **nel campo NOTE** (*vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 44 - D.M. 26.10.2011*) **del Modello INTERCALARE “REQUISITI”** (*vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 43 - D.M. 26.10.2011*), e deve essere previsto nella polizza assicurativa; diversamente viene meno il requisito di copertura assicurativa.

Per ogni sede o unità' locale sono rese disponibili all'utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità' locale.

MODIFICHE

Le **modifiche inerenti l'impresa (*)**, e **coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto della stessa (**)** **DEVONO essere** comunicate all'ufficio del Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della **Sezione “MODIFICHE”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 38 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

(*)

Recesso dei legali rappresentanti - Nomina di amministratori non legali rappresentanti - Variazione della sede legale nella stessa provincia - Variazione della denominazione - Modifica della ragione sociale - Variazione della forma giuridica - Cancellazione - Trasferimento da altra provincia.

(**)

1) Nomina di nuovi legali rappresentanti di società, compresi i consiglieri delegati e i procuratori (Termine: lo stesso giorno dell'accettazione della carica e comunque prima di compiere operazioni di mediazione).

2) Nomina/sostituzione/aggiunta soggetto che esercita l'attività di mediazione per conto dell'impresa, non legale rappresentante (Termine: in caso di nomina e sostituzione lo stesso giorno dell'evento; in caso di aggiunta entro 30 giorni).

Per questa casistica occorre presentare, unitamente ai succitati modelli, anche la **Sezione “REQUISITI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pagg. 40 e 41 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

Le **modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate (***)** **DEVONO essere** comunicate all'ufficio del Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio e **comportano anche la compilazione della Sezione “S.C.I.A.”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pagg. 37 e 38 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*).

(***)

Ad esempio: inizio attività di mediazione in altro settore.

Nell'istanza di inizio attività l'Impresa indica sempre:

- 1) la data di inizio dell'attività (che coincide necessariamente con la data di presentazione della **S.C.I.A.**);
- 2) sia per la sede che per ciascuna unità locale operativa, il preposto che svolge l'attività, con i dati relativi ai requisiti professionali dello stesso;



3) l'attività con la specifica del/i settore/i (immobiliare - a titolo oneroso - merceologico - servizi vari).

Altre modifiche:

Ad esempio: Rinnovo/modifica polizza assicurativa.

Per questa casistica occorre presentare la Sezione “**MODIFICHE**” (*vedasi: Allegato A, di cui all’art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 38 - D.M. 26.10.2011*) del Modello “**MEDIATORI**” (*vedasi: Allegato A, di cui all’art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria.

ATTENZIONE:

Le modifiche inerenti l’attività o il personale ad essa adibito presentate dopo 30 giorni dal verificarsi dell’evento sono soggette a sanzione.

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI



L'ufficio del Registro delle Imprese, ricevute le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di idoneità, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, e avvia contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990.

L'assegnazione della qualifica verrà certificata nelle notizie R.E.A. relative alla posizione dell'impresa.

Si ricorda che sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'interessato decade dai benefici ottenuti e verrà segnalato alla Procura della Repubblica.

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

La Camera di Commercio, a verifiche effettuate, rilascia a ciascun mediatore (Persona fisica o Società), la **nuova tessera di riconoscimento**, munita di fotografia, conforme al **Modello** di cui all'**ALLEGATO «C»** (*vedasi: Allegato C, di cui all'art. 5, comma 3, pag. 45 - D.M. 26.10.2011*).

Il documento ha **validità quattro anni dalla data di rilascio**.

La condizione per il rilascio della stessa è l'attività di mediazione denunciata al Registro delle Imprese, il deposito della modulistica che si utilizza nell'esercizio dell'attività, e la polizza assicurativa stipulata.

N.B.: Il rilascio della tessera **è ancora sospeso** in attesa di definire le modalità di rilascio della stessa.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

PERSONA FISICA che CESSA DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ all'INTERNO di una IMPRESA.

DEVE CHIEDERE L'ISCRIZIONE nell'APPOSITA Sezione del R.E.A.

La persona che cessa di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiede, entro 90 giorni a pena di decadenza, di essere iscritta nella **Apposita Sezione del R.E.A.**

COMPILA e presenta per via telematica la **Sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (A REGIME)”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pagg. 39 e 40 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*).

Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione R.E.A. dell'impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

Le posizioni iscritte nell'**Apposita Sezione** sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta **ogni quattro anni** dalla data dell'iscrizione.

PERSONA FISICA che risulta ISCRITTA nell'APPOSITA SEZIONE del R.E.A., e che deve INIZIARE L'ATTIVITÀ di mediazione.

DEVE CHIEDERE la CANCELLAZIONE da tale Sezione per Inizio Attività.

Il soggetto iscritto nell'APPOSITA Sezione (A REGIME) (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pagg. 39 e 40 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*) del R.E.A. richiede la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attività.

Compila la **Sezione “REQUISITI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pagg. 40 e 41 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), ed anche il **Modello INTERCALARE “REQUISITI”** (*vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pagg. 43 e 44 - D.M. 26.10.2011*).

MEDIAZIONE OCCASIONALE



Termine: lo svolgimento dell'attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un **periodo non superiore a 60 giorni in un anno**, ed è subordinato all'iscrizione **nell'APPOSITA Sezione (A REGIME)** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 39 e 40 - D.M. 26.10.2011*) **del Modello "MEDIATORI"** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), della persona fisica (in possesso dei requisiti previsti dalla legge) che esercita detta attività'.

La persona fisica presenta **telematicamente** la **S.C.I.A.** di **mediazione occasionale** all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

A tal fine, **COMPILA** e sottoscrive la **Sezione "SCIA MEDIAZIONE OCCASIONALE"** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 42 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello "MEDIATORI"** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 37 - D.M. 26.10.2011*), **ed indica:**

- 1) a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività';
- 2) la descrizione dell'attività esercitata, specificando il/i settore/i (immobiliare - a titolo oneroso - merceologico - servizi vari);
- 3) i dati relativi ai requisiti professionali.

Avvertenza: La segnalazione dell'avvio dell'attività di mediazione occasionale **non** può essere presentata **più di una volta all'anno**.

DEPOSITO MODULI E FORMULARI

Il mediatore (anche quale affiliato in regime di “franchising”), che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari, deve depositarli presso l'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nella cui provincia ha la sede legale.

I moduli o formulari devono essere chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale, e **devono riportare** obbligatoriamente il **numero R.E.A.** e il **codice fiscale dell'impresa.**

TALI INDICAZIONI SOSTITUISCONO OGNI ALTRA IN PRECEDENZA PREVISTA.

Dal 10 agosto 2012, il Registro delle Imprese non accetterà più il deposito dei moduli e formulari in formato cartaceo.

Il deposito degli stessi, utilizzati nell'esercizio dell'attività, deve essere effettuato **telematicamente** mediante **COMPILAZIONE** della **Sezione “FORMULARI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 41 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*).

La compilazione della succitata **Sezione DEVE ESSERE EFFETTUATA PRIMA** della messa in utilizzo degli stessi.

N.B.: Si informa che, **nel caso in cui il deposito è contestuale all'avvio dell'attività**, la compilazione della **Sezione “FORMULARI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 41 - D.M. 26.10.2011*) **e' contestuale** a quella della **Sezione “S.C.I.A.”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pagg. 37 e 38 - D.M. 26.10.2011*) del **Modello “MEDIATORI”** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “N”, pag. 37 - D.M. 26.10.2011*).

Il deposito determina l'archiviazione dei moduli e formulari nell'archivio degli atti e dei documenti di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 581/1995, e la possibilità per chiunque di ottenerne copia ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello stesso D.P.R.

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
(già nota come REVISIONE)

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno **una volta ogni quattro anni** dalla presentazione della **S.C.I.A.**, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Il Conservatore del Registro delle Imprese, qualora verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, adottato ai sensi del suddetto comma, è iscritto d'ufficio nel R.E.A. e determina l'annotazione nello stesso R.E.A. della cessazione dell'attività medesima.

Anche le posizioni iscritte nell'APPOSITA SEZIONE del R.E.A. sono soggette a verifica dinamica dei requisiti almeno una volta **ogni quattro anni** dalla data di iscrizione.

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI - Informativa.

I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21.12.1990, n. 452, che a norma dell'art. 73, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010 si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel R.E.A.

Sono, altresì, annotati ed iscritti per estratto nel R.E.A., i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'art. 3, comma 4, del D.M. 21.12.1990, n. 452.

A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle Imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati, di cui al medesimo capo V della legge n. 241/1990.

SANZIONI DISCIPLINARI

La Camera di Commercio può infliggere le seguenti sanzioni disciplinari al mediatore che violi i doveri e gli obblighi imposti dalla legge nell'esercizio dell'attività:

Sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi:

- Nei casi di turbamento del mercato meno gravi.
- Nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione (ad esempio: mancata esposizione nei locali, con l'utilizzo di strumenti informatici, delle informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale).

Inibizione all'esercizio dell'attività per i seguenti motivi (cancellazione):

- Nel caso di esercizio di attività incompatibili con quella di mediazione.
- Quando viene a mancare uno dei requisiti previsti dalla normativa.
- Per decesso del titolare.
- Per mancata nomina del preposto.

Inibizione perpetua all'esercizio dell'attività (radiazione):

- Nei confronti dei mediatori che hanno turbato gravemente il mercato.
- Nei confronti degli agenti di affari in mediazione che, nel periodo di sospensione, compiano atti inerenti al loro ufficio.
- Nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la sospensione dell'attività.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Esercizio illegittimo dell'attività

Chiunque esercita l'attività di mediazione senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa (si intende anche il caso di mancata nomina o mancata comunicazione della sostituzione del preposto), è punito con la sanzione amministrativa da Euro 7.500,00 e Euro 15.000,00 (legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 47) ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

Mancato deposito dei formulari e utilizzo di formulari diversi da quelli depositati

Il mediatore che per la propria attività si avvale di moduli o formulari non depositati presso la Camera di Commercio è punito con la sanzione amministrativa di Euro 1.549,00.

Chi si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati incorre nella sanzione amministrativa di Euro 516,00.

SANZIONI PENALI

L'ufficio preposto alla verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in maniera occasionale la professione di mediatore.

A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa per esercizio abusivo si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile.

RICORSI:

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività', e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DIRITTO DI STABILIMENTO (IMPRESE ESTERE)

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, e che sono abilitate a svolgere l'attività nel proprio Paese, e intendono aprire in Italia sedi secondarie o unità locali per svolgere la stessa attività, possono farlo iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. (dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente Registro delle Imprese del paese comunitario. *) nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento) prevista dagli articoli 9 e 12, comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010.

***Avvertenza:** se l'attività è svolta dal legale rappresentante dell'impresa vale questo principio; se invece tali imprese si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

Le succitate imprese sono assoggettate all'osservanza degli obblighi di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, anche di compagnia straniera purchè riconosciuta dall'ISVAP (all'art. 3, comma 5-bis, della L. n. 39/1989 modificata dall'art. 18 della Legge n. 57/2001, nel rispetto del disposto dell'art. 33 del D. Lgs. n. 59/2010).

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (IMPRESE ESTERE)

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività e' consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2010.

In tal caso è necessario che l'impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Tali disposizioni, che prevedono l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività oggetto del D.M. 26.10.201, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

COSTI

- Per i diritti di segreteria, aprire il Decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012 (aggiornamento diritti di segreteria) - Diritti di Segreteria TABELLA A'' - In vigore dal 1° agosto 2012.

COMUNICASTARWEB

Sul sito di ComunicaStarweb:

(http://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA_STARWEB.PDF)

è disponibile una **Guida all'applicativo, Versione 1.39, aggiornata al 9 ottobre 2012.**

Si consiglia di controllare costantemente tale sito in quanto la Società InfoCamere apporta continui aggiornamenti alla **Guida a ComunicaStarweb.**

TABELLA DEI CODICI ATTIVITÀ

CODICE	ATTIVITA'
RM	MEDIATORI

TABELLA DEI CODICI DOCUMENTO

CODICE	MODELLO
C32	MEDIATORI
C33	REQUISITI MEDIATORI

[NORMATIVA DI RIFERIMENTO - DOMANDA ESAMI - QUIZ ESAMI](#)



- **Legge 03.02.1989 n. 39** (G.U. n. 33 del 09.02.1989) - Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore. (comprensiva delle successive modifiche) - Entrata in vigore 24.02.1989
- **D.M. 21.02.1990 n. 300** (G.U. n. 249 del 24.10.1990) - Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
- **Legge 07.08.1990, n. 241** "Nuove Norme in materia di Procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". (G.U. n. 192 del 18.08.1990). - Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11.02.2005 n. 15, dal D.L. 14.03.2005 n. 35, dalla L. 02.04.2007 n. 40, dalla L. 18.06.2009 n. 69, dal D.L. 31.05.2010 n. 78, dal D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 e dal D. Lgs. 13.05.2011 n. 70, dal D. Lgs. n. 70/2011, dal D.L. n. 138/2011, dalla L. n. 180/2011 e dal D. Lgs. n. 195/2011 e da ultimo dal D.L. 09.02.2012 n. 5, convertito con Legge di conversione 04.04.2012 n. 35 "cd. Decreto Semplificativo".) - *Vigente al 01.07.2012*
- **D.M. 21.12.1990 n. 452** (G.U. n. 54 del 05.08.1991) - Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione.
- **D.M. 07.10.1993 n. 589** (G.U. n. 35 del 12.02.1994) - Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
- **D. LGS. 15.02.1999, n. 65** (G.U. n. 65 del 19.03.1999) - "Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18.12.1986". (contratto, provvigione, diritti dell'agente, obblighi del preponente).
- **Legge 21.12.1999, n. 526, artt. 16 e 28** (G.U. n. 13 del 18.01.2000) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 1999. (Art. 16 - *Norme in materia di domicilio professionale*) - (Art. 28 - *Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente*).
- **Domicilio Professionale** da Codice Civile.
- **D. LGS. 30.12.1999, n. 507** (S.O. G.U. n. 306 del 31.12.1999): Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25.06.1999, n. 205.
- **Legge 05.03.2001 n. 57** (G.U. n. 74 del 29.03.2001) - Ripubblicazione del testo della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"., art. 18 "Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39", corredato delle relative note.
- **Direttiva 12.12.2006 n. 2006/123/CE** - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (G.U. U.E. L. 376/36 del 27.12.2006).



- **Legge 02.04.2007, n. 40, art. 9 “Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa”** (G.U. n. 77 del 02.04.2007 – S.O. n. 91) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".
- **D. LGS. 09.11.2007 n. 206** (G.U. n. 261 del 09.11.2007 – S.O. n. 228) - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. *Entrata in vigore del provvedimento 24.11.2007 - Vigente al 01.07.2012*
- **Cittadini Comunitari ed Extra - Comunitari. Titolo di Studio conseguito all'estero.**
- **Parere Ministero Sviluppo Economico 29.11.2007, n. 10852** – Risposta a Quesito posto dalla CCIAA di Verona su riconoscimento professionale titoli acquisiti all'estero (per attività varie).
- **Circolare Ministeriale 15.02.2008 n. 3616/C** - Modalità di presentazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa ai sensi dell' art. 9, del D.L. 7/2007, convertito dalla Legge n. 40/2007.
- **Legge 06.08.2008 n. 133** (G.U. n. 195 del 21.08.2008 – S.O. n. 196) - “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.06.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
- **Da CCIAA Livorno. Luglio 2009.** Attività economiche e cittadini extracomunitari.
- **Da CCIAA Livorno. Ottobre 2009.** Accesso dei cittadini comunitari ed extracomunitari alle attività regolamentate.
- **D. LGS. 26.03.2010, n. 59** (G.U. n. 94 del 23.04.2010 – S.O. n. 75) - "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", **modificato** dal **D. LGS. D. LGS. 06.08.2012, n. 147** (G.U. n. 202 del 30.08.2012 – S.O. n. 177) - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. *Entrata in vigore 14.09.2012*
- **Circolare Ministeriale esplicativa 06.05.2010 n. 3635/C** – D. LGS. 26.03.2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
- **Circolare Ministeriale esplicativa 06.05.2010 n. 45166** - “D. Lgs 26.03.2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.”



- **Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 49 commi 4 bis e 4 ter** (G.U. 176 del 30.07.2010 - S.O. 174) - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. *Entrata in vigore 31.07.2010 - Vigente al 01.07.2012*
- **Circolare Ministeriale 10.08.2010 n. 3637/C** - Applicazione del regime S.C.I.A. alle attività di intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere.
- **D.M. 26.10.2011 Mediatori** (G.U. 10 del 13.01.2012) - Modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla Legge 03.02.1989 n. 39, in attuazione degli artt. 73 e 80 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59. *(senza modulistica)*.
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 1° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 37 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 2° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 38 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 3° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 39 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 4° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 40 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 5° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 41 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 6° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 42 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato B 1° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 43 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato B 2° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 44 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato C 1° foglio (di cui all'art. 5, comma 3) Tessera Iscrizione - pag. 45 G.U.**



- **Circolare Ministeriale 10.01.2012 n. 3648/C** - “Soppressione dei ruoli dei mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio e dell'elenco autorizzato degli spedizionieri - Decreti attuativi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010.”
- **Circolare Ministeriale 18.01.2012 n. 3649/C** - “Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il Registro delle Imprese e per la denuncia al Repertorio delle notizie Economiche Amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.11.2011.”
- **Parere Ministero Sviluppo Economico 07.06.2012, n. 132230** – Decreti ex Art. 80 del Decreto Legislativo n. 59/2010, problematiche applicative, Richiesta parere su: Spedizionieri, Mediatori Marittimi, Agenti d'affari in mediazione, Agenti e Rappresentanti di Commercio.
- **Decreto Dirigenziale interministeriale 17.07.2012** (G.U. n. 177 del 31.07.2012) - “Diritti di segreteria TABELLA A Registro Imprese.” - *In vigore dal 1° agosto 2012*
- **D. LGS. 06.08.2012, n. 147** (G.U. n. 202 del 30.08.2012 – S.O. n. 177) - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. - *Entrata in vigore 14.09.2012*
- **Circolare Ministeriale esplicativa 12.09.2012, n. 3656/C** - Decreto legislativo 06.08.2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- **Domanda di Ammissione all'esame** per il conseguimento dell'abilitazione per l'iscrizione quale Agente d'affari in mediazione.
- **Quiz Esami Mediatori Sezione A e C “Catasto”.**
- **Quiz Esami Mediatori Sezione A e C “Diritto Civile”.**
- **Quiz Esami Mediatori Sezione A e C “Diritto Tributario”.**
- **Quiz Esami Mediatori Sezione A e C “Diritto Urbanistico”.**
- **Quiz Esami Mediatori Sezione A e C “Estimo”.**
- **Quiz Esami Mediatori Sezione A e C “Legislazione sulla professione di mediatore”.**

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. LATINA – UNITA' ALBI E RUOLI

Responsabile del Procedimento Unità Albi e Ruoli

Comito Anna Maria - Tel. 0773 672228 (e-mail: annamaria.comito@lt.camcom.it)

Ufficio Albi e Ruoli – Fax 0773 672282

Capomaccio Nicola - Tel. 0773 672229 (e-mail: nicola.capomaccio@lt.camcom.it)

Ruggieri Maria - Tel. 0773 672225 (e-mail: maria.ruggieri@lt.camcom.it)

Ricevimento al pubblico:

Dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:00